

Statuto TERA Radio Club HB9OK

**Modifiche approvate dall'assemblea generale del
20 Aprile 2024**

I. NOME, SEDE, FINALITA'

Art. 1. Nome

A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero (di seguito CC) è costituita un'associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata:

TERA RADIO CLUB

Art. 2. Sede

La sua sede è presso il domicilio del Presidente o del Segretario in carica. Viene comunicata rispettivamente aggiornata sul sito dell'Associazione.

Art. 3. Finalità

Sostenere e promuovere l'attività radiantistica in generale.
In particolare, promuovendo (elenco non esaustivo):

- iniziative ideate e sponsorizzate dai soci, incontri e corsi;
- l'organizzazione di competizioni, istituzione di diplomi;
- l'informazione ai soci tramite un sito informativo su Internet e sui Social;
- i contatti fra associazioni simili e radioamatori di ogni provenienza;
- la divulgazione delle tecniche di radiocomunicazione, presso altri enti (scuole, club o altro);
- gestione dei ponti radio e della stazione HF dell'Associazione;
- gestione delle QSL;
- rappresentare i propri soci nei rapporti con le autorità, le associazioni mantello.

II. MEZZI FINANZIARI

Art. 4. Mezzi finanziari

Per il perseguitamento delle sue finalità, l'associazione dispone:

- delle quote annuali dei singoli soci.

Il loro importo, come pure la riduzione prevista per vincoli di parentela e per soci pensionati, viene stabilito annualmente, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei soci. I soci onorari non sono obbligati ad una quota;

- utili derivanti da manifestazioni;
- proventi derivanti da prestazioni o strutture;
- offerte e donazioni di soci sostenitori o simpatizzanti e di terzi;
- sovvenzioni da autorità;

I. SOCI

Art. 5. Qualità

Possono far parte dell'Associazione, con uguali diritti e doveri:

- i detentori di una licenza di radioamatore riconosciuta svizzera o estera;
- sostenitori e simpatizzanti del radiantismo e interessati all'attività dell'Associazione.

Art. 6. Ammissione

La richiesta di ammissione con lettera o email di presentazione con indirizzo, sigla ed email del candidato può essere in ogni tempo presentata per scritto al Presidente, il quale la sottoporrà al Comitato, che è abilitato a deliberare in merito in tempi ragionevoli, ma non oltre un termine di due mesi. L'eventuale rifiuto non sottostà all'obbligo di notificarne i motivi ma contro di esso può essere inoltrato ricorso scritto, entro la fine del mese successivo alla notifica. In questo caso, una decisione in merito diventa di competenza dell'Assemblea dei soci.

Di principio ogni persona maggiorenne può diventare socio in ogni tempo, per i minorenni con il consenso del rappresentante legale.

Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.

Art. 7. Diritti del socio

Partecipazione alle attività dell'Associazione e uso dell'infrastruttura;

Partecipazione a tutte le Assemblee generali, con relativo diritto di voto;

Diritto di candidarsi quale membro del Comitato.

Art. 8. Doveri del socio

Versamento della tassa sociale annuale;

Impegno al rispetto degli Statuti, delle prescrizioni e le raccomandazioni IARU relative al traffico radio per radioamatori;

Indicazione del suo recapito e-mail aggiornato per le comunicazioni societarie e il suo recapito postale.

Art. 9. Cessazione dell'appartenenza

La perdita della qualità di socio avviene:

- per dimissioni, da inoltrare per scritto al Presidente che le trasmetterà al Comitato, comunque al più tardi una settimana prima dell'assemblea ordinaria;
- radiazione decisa dal Comitato a causa del non-pagamento della quota sociale,

malgrado un sollecito;

- esclusione per causa di atti che hanno portato disonore o danno all'Associazione.

Il socio escluso può inoltrare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione. Il ricorso ha effetto suspensivo. Per una eventuale riammissione, in questi casi è competente l'Assemblea;

La quota sociale versata resta in ogni caso acquisita all'Associazione.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 10. Organi dell'Associazione

Gli organi sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Comitato
- c) i Revisori dei conti

Art. 11. L'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa è convocata dal Comitato con un anticipo di almeno 1 mese, secondo le modalità di comunicazione dell'Associazione.

Se le circostanze lo richiedono, il Comitato può convocare una o più Assemblee generali straordinarie.

Per legge, inoltre, il Comitato deve convocare un'Assemblea generale straordinaria se richiesto da 1/5 dei soci.

Un'Assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente di regola entro tre/quattro mesi dalla chiusura dell'anno contabile.

L'Assemblea generale ha principalmente i seguenti compiti:

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- b) approvazione dei rapporti annuali dei membri del Comitato
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- d) discarico al Comitato
- e) elezione del/della Presidente e dei membri del Comitato uno per uno con la loro carica, nonché i Revisori dei conti;
- f) Determinazione del contributo sociale;
- g) Approvazione del budget annuale;
- h) Deliberazione sul programma delle attività;
- i) Deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci;
- j) Modifica dello statuto;
- k) Decisione in merito all'esclusione di soci;
- l) Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione.

In seno all'Assemblea generale, ogni membro presente, in regola con il pagamento della sua quota sociale, ha diritto a un voto.

In caso di impedimento alla presenza, il socio può conferire delega di voto a un socio terzo. Un socio può presentare una sola delega. In questo caso il procuratore lo deve comunicare all'inizio dell'Assemblea.

Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei soci presenti fisicamente o per procura. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente in carica.

L'accordo scritto di tutti i soci è parificato ad una decisione assembleare, quand'anche non sia stata tenuta una formale Assemblea.

Di principio, non si può considerare una risoluzione su oggetti non debitamente preannunciati. Eccezioni se debitamente giustificate sono comunque votabili per essere discusse.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un “verbale delle decisioni”.

Per lo scioglimento dell'Associazione valgono comunque le regole speciali indicate all'Art. 17.

Art. 12. Il Comitato

Il Comitato è composto di 3; 5 o 7 membri (dispari) di cui uno è il Presidente, ed è eletto dall'Assemblea generale per un anno, di regola fino alla prossima Assemblea generale ordinaria. I suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche vengono votate dall'assemblea dei soci.

Esse sono:

- Il Cassiere che deve essere obbligatoriamente anche il Presidente eletto sia per responsabilità bancarie.
- Il Vicepresidente/Segretario, nonché la seconda persona firmataria per le relazioni bancarie (nessun pagamento sarà più autorizzato a persona singola)
- Il responsabile tecnico (compreso sito Internet)
- Il responsabile attività (Contest, QSL, coordinazione uso strutture)
- Il responsabile comunicazione e Social

Il Comitato ha le seguenti responsabilità:

- convocare l'Assemblea generale ordinaria annuale e, se necessario o richiesto, le Assemblee generali straordinarie;
- implementare le decisioni dell'Assemblea generale;
- amministrare in maniera oculata i fondi esistenti dell'Associazione nel rispetto delle decisioni prese in sede di Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria. Non è comunque, permesso contrarre debiti di qualsiasi sorta;
- allestire i conti annuali, che devono coincidere con l'anno civile, richiedere la loro revisione e sottoporli all'Assemblea generale ordinaria;
- annualmente, all'inizio del mandato: presentare il preventivo per l'attività futura;
- annualmente, al termine del mandato: presentare il rendiconto dell'attività svolta;
- organizzare l'attività dell'Associazione;
- promuovere e vegliare alla corretta e trasparente informazione verso e fra i soci;
- promuovere e mantenere il contatto con le organizzazioni mantello nazionali o internazionali e con le associazioni amiche o vicine;
- curare gli interessi dell'Associazione;
- decidere in prima istanza dell'ammissione o esclusione di nuovi soci, solo l'istanza di ricorso rimane di competenza dell'Assemblea generale;

Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.
Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.
Le decisioni vengono prese dalla maggioranza considerando tutti i membri del Comitato.

Il Presidente

Eletto dall'Assemblea generale è dunque uno dei 3; 5 o 7 membri del Comitato.

Compiti principali:

- presiedere le sedute del comitato;
- presiedere le Assemblee generali in caso che non vi sia la disponibilità di nominare il presidente d'assemblea (Presidente del giorno);
- essere il portaparola dell'Associazione verso terzi;
- essere l'interlocutore privilegiato per i soci e catalizzatore delle attività;
- È alla guida del Club: definisce gli scopi e gli obiettivi come pure i cambiamenti di direzione e di strategia.

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente subentra in tutto alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o indisponibilità.

Art. 13. Revisori dei conti

Eletti per un anno fra i soci, procedono alla verifica dei conti annuali e trasmettono alla Assemblea generale ordinaria, le loro raccomandazioni in merito.

Art. 14. Firma sociale

L'Associazione è validamente impegnata dalla firma congiunta del Presidente e del Segretario.

Art. 15. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni ai soci vengono divulgate in principio:

- via e-mail personale
- tramite il sito Internet dell'Associazione: www.hb9ok.ch
- per posta, qualora ritenuta indispensabile dal Comitato.

Le comunicazioni al Presidente, risp. al Comitato, sono da indirizzare ai recapiti (posta/e-mail) indicati sul sito WEB.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16. Responsabilità

Il patrimonio sociale solo risponde delle obbligazioni dell'Associazione. È esclusa una responsabilità personale dei soci verso terzi.

Art. 17. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può in ogni tempo essere pronunciato

dall'Assemblea generale, con il consenso dei 2/3 dei membri presenti fisicamente o per procura, sempre che rappresentino almeno i 3/4 dell'insieme dei soci attivi.

Se meno dei 3/4 dell'insieme dei soci prendono parte all'Assemblea generale, entro un mese deve aver luogo una seconda Assemblea generale. Nella seconda Assemblea, l'Associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice, anche qualora fossero presenti fisicamente o per procura meno dei 3/4 dell'insieme dei soci.

Lo scioglimento avviene, per legge, in caso di insolvenza o quando il Comitato non possa essere costituito conformemente agli Statuti.

In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione vanno devoluti a istituzione simile che persegue il medesimo scopo.

Art. 18. Adozione degli Statuti

Il presente testo è stato adottato dall'Assemblea generale ordinaria del 20 Aprile 2024 e sostituisce ed annulla quello precedente.

Il Presidente

Gagliardi Massimo

Massimo Gagliardi

HB9TTK

Il Segretario



Luca Rovelli

HB9OBD